

TRIBUNALE DI FERRARA

UFFICIO DEL GIUDICE DELLE ESECUZIONI MOBILIARI

LINEE GUIDA CIRCA IL PROCESSO DI ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI

A tutti gli avvocati e professionisti interessati.

Questo giudice, dopo avere trattato per un anno e mezzo il ruolo con il prezioso ausilio del GOT avv. Graziani ritiene opportuno, sperando di fare cosa utile, indicare alcune pratiche linee guida al fine di indirizzare la attività dei legali, di uniformare le prassi, di rendere noti i propri orientamenti.

- 1) Unitamente alla iscrizione a ruolo, che deve avvenire entro trenta giorni dalla restituzione del titolo da parte di UNEP, il creditore deve provvedere a pena di **inefficacia del gravame** al deposito delle **copie con attestazione di conformita' del pignoramento del titolo e del precetto**. Si prega di indicare gli allegati non solo con il numero ma anche con la descrizione del documento per facilita' di consultazione
- 2) Subito dopo la iscrizione a ruolo ( si rammenta che per la stessa e' obbligatorio utilizzare il sistema di prenotazione on line) e' opportuno che il creditore provveda quanto prima alla redazione ed alla notifica dell'avviso ora previsto dall'art. 543 penultimo e ultimo comma. Tale avviso deve essere effettuato entro la prima udienza ( indicata in pignoramento) e entro la stessa udienza deve essere depositata la prova del perfezionamento della notifica. Entrambe le condotte, effettuazione dell'avviso e deposito della compiuta notifica, debbono essere effettuate per la prima udienza: a pena di inefficacia. Si fa presente che l'avviso al debitore, a maggior ragione dopo la riforma Cartabia del 28.2.23, puo' e deve essere effettuato ai sensi dell'art. 492 c.p.c. presso la cancelleria delle esecuzioni. La pec di tale cancelleria non e' iscritta al REGINDE, per cui la comunicazione dovra' avvenire a mezzo UNEP, ma si tratta di adempimento semplice che si espleta in pochi giorni. La notifica al terzo debitore, se costui ha una pec iscritta nei registri previsti dalla legge per la notifiche, deve avvenire via pec.
- 3) Nell'atto di pignoramento, se il terzo sia il datore di lavoro o l'ente erogatore del trattamento pensionistico, deve essere dettagliatamente richiesto che la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. indichi: la presenza di precedenti pignoramenti ( con indicazione dell'importo della trattenuta e dell'ente creditore), la presenza di delegazioni di pagamento e di cessioni di credito ( con la indicazione dell'importo della trattenuta e del soggetto beneficiario); la dichiarazione deve allegare almeno una busta paga con indicazione delle trattenute dello stipendio netto. Questo perche' ai sensi degli artt. 2, 68 e 68 del DPR 180/50 le diverse trattenute non possono superare la meta' dello stipendio netto. Occorre quindi calcolare la differenza tra la somma delle trattenute a titolo di delegazione e cessione, e questa sara' la somma pignorabile. La somma si riespandera' quando una delle due trattenute volontarie cessera'. La ipotesi in questione riguarda solo la compresenza di cessione ( che puo' essere una sola) e di delegazioni. ( **Cassazione civile , sez. un. , 20/01/2017 , n. 1545**  
*In tema di espropriazione forzata presso terzi, le modifiche apportate dalle l. n. 311 del 2004 e n. 80 del 2005 (di conversione del d.l. n. 35 del 2005) al d.P.R. n. 180 del 1950 (approvazione del T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni) hanno comportato la totale estensione al settore del lavoro privato delle disposizioni originariamente dettate per il lavoro pubblico, sicché i crediti derivanti dai rapporti di cui al n. 3 dell'art. 409 c.p.c. sono pignorabili nel limite di un quinto, previsto dall'art. 545, comma 4, c.p.c.)*
- 4) Nel caso di pignoramenti simultanei ( ovvero di piu' pignoramento sullo stesso bene per crediti diversi) la legge all'art. 545, previa riunione dei procedimenti consente, se i crediti azionati abbiano natura diversa, di pignorare fino al 1/2. Tale regola vale solo per la retribuzioni. Se invece i crediti abbiano la stessa causa non resta che porre "in coda" la assegnazione del secondo pignoramento.

- 5) Nel pignoramento di pensioni deve ritenersi che il limite dei 1000 euro di impignorabilità ( con pignorabilità del 20% della eccedenza) si applichi a tutte le procedure a prescindere dalla data di notifica del gravame ( data di pendenza della procedura). Il limite opera anche quando siano pignorati gli arretrati della pensione: essi sono pignorabili nei limiti della pignorabilità di ogni singola mensilità. La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza Civ. Sez. Lavoro dell'11.1.2016, n. 206, ha stabilito che il limite del quinto per le somme oggetto di sequestro, pignoramento o trattenuta non possono superare il quinto della pensione con salvezza del trattamento minimo, e che tale principio opera anche con riguardo agli **arretrati di pensione**, restando ferma l'impignorabilità anche su tali importi del cosiddetto minimo vitale.

In un passaggio del testo della Sentenza viene enunciata la ragione di tale decisione: *“Diversamente argomentandoci è condivisibilmente sottolineato, il pensionato che non riceva la pensione nella misura spettante per un periodo più o meno lungo, e che per ciò stesso subisce un danno (potendo essere costretto, al limite, a ricorrere al credito per sopperire alle proprie necessità), verrebbe ad essere ulteriormente danneggiato per il fatto che la somma finalmente riconosciutagli e liquidatagli a titolo di arretrati pensionistici gli potrebbe essere interamente pignorata o trattenuta; nel mentre il pensionato che ha sempre percepito la pensione nella misura corretta potrebbe essere assoggettato a pignoramento o trattenuta della stessa solo nei limiti del quinto e con salvezza del trattamento minimo.”*

- 6) A volte il creditore pignora sia lo stipendio o la pensione presso datore di lavoro o INPS sia il conto corrente o postale dove la somma viene accreditata. Questo determina un inammissibile trattenimento del doppio quinto: occorrerà quindi che il creditore presti attenzione a non incorrere in tale errore e che rinunci tempestivamente a uno dei due vincoli al fine di non incorrere in responsabilità nei confronti del debitore. In ogni caso la inefficacia per violazione dei limiti di pignorabilità è rilevabile di ufficio.
- 7) Il limite dell'art. 546 c.p.c. è anche il limite massimo della assegnazione: Cass. 15595/19 ha stabilito che la misura del pignoramento circoscrive la misura dell'accertamento dell'obbligo del terzo. Se per effetto di un intervento la somma si rivelasse non più capiente l'interveniente dovrà estendere il gravame ovvero effettuare un nuovo pignoramento notificandolo al debitore ed al terzo, che dovrà fare un'altra dichiarazione.
- 8) Nel giudizio di opposizione, anche esattoriale, vi è sempre litisconsorzio fra il creditore opposto ed il terzo debitore, o, se l'opponente è il terzo, fra il creditore ed il debitore. A prescindere dal fatto che tale circostanza sia espressamente prevista in decreto di fissazione, l'opponente è tenuto a rispettare il contraddittorio.

Si prega la Cancelleria di volere dare comunicazione della presente all'Ordine degli Avvocati di Ferrara.

Ferrara 28.3.23

Anna Ghedini